



COMUNE DI MONTALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER RADIOTELECOMUNICAZIONE CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ANTENNE E APPARATI ANNESSI PER TELEFONIA CELLULARE

rif. Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998 n. 381,
*"Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
compatibili con la salute umana"*,
rif. art.8 comma 6 della L. 22 febbraio 2001 n.36,
"Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",
rif. D.Lgs. 01.08.2003 n.259 *"Codice delle comunicazioni elettromagnetiche"*

Maggio 2010

INDICE

Art.1 – Finalità del Regolamento.....	2
Art. 2 – Obiettivi.....	2
Art. 3 – Tipologia di impianti.....	2
Art. 4 – Aree di Compatibilità	3
Art. 5 – Criteri di installazione degli impianti sul territorio comunale.....	4
Art. 6 – Modalità autorizzative.....	5
Art. 7 – Modalità per l'installazione dei singoli impianti.....	7
Art. 8 – Documentazione richiesta per l'installazione delle antenne e annessi apparati	8
Art. 9 – Documentazione per l'attivazione delle antenne e annessi apparati.....	9
Art. 10 – Impianti già esistenti.....	9
Art. 11 – Minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.....	9
Art. 12 – Piani di risanamento.....	10
Art. 13 –Riferimenti normativi.....	10
Art. 14 – Sanzioni.....	11
Art. 15 – Attività di controllo.....	11

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER RADIOTELECOMUNICAZIONE
CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ANTENNE E ANNESSI APPARATI
PER TELEFONIA CELLULARE**

Art.1 – Finalità del Regolamento

Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ed in attuazione della L.R. 06.04.2000 n.54, disciplina, nel rispetto delle disposizioni e delle norme sovraordinate, le caratteristiche le modalità di autorizzazione, l'installazione le modifiche e la gestione, in tutto il territorio comunale di Montale, delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti di telefonia mobile.

Inoltre, il presente regolamento disciplina le forme di localizzazione e di distribuzione sul territorio, il monitoraggio e il controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione delle installazioni nel campo delle radioonde e microonde.

Art. 2 – Obiettivi

Il presente regolamento intende assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, garantire l'attuazione del principio della cautela, da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, comma 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea, della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico, affinché rientrino nei limiti della normativa vigente nazionale e regionale, con particolare riferimento alle aree di pertinenza di attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche e similari, della tutela della salute e dell'ambiente e del minore impatto ambientale e paesaggistico, nonché promuovere la corretta informazione alla popolazione.

Art. 3 – Tipologia di impianti

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento:

- gli impianti per telefonia cellulare (stazioni radio-base);
- gli impianti per la generazione e trasmissione dei segnali radio e televisivi;
- i ponti radio;

- gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, e similari;
- gli impianti mobili su carrato o trasportabili;

Il presente Regolamento si applica a tutti gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati da altri Enti Pubblici (ivi comprese Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza, ecc.) se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento gli apparati dei radioamatori.”

Art. 4 – Aree di Compatibilità

Il Comune ha individuato, ai fini dell'aggiornamento del registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti e per lo spostamento di quelli esistenti, le seguenti aree:

Aree a compatibilità zero: le Aree a compatibilità 0 sono le aree nelle quali il rischio derivante dall'esposizione o le particolari caratteristiche del contesto territoriale non giustificano il beneficio derivante dall'utilizzo dell'installazione.

Sono infatti inserite in questa categoria:

- a) gli edifici di interesse storico-architettonico-ambientale e relative pertinenze, i complessi religiosi e cimiteriali con le relative aree di rispetto, le aree protette ai sensi del D.C.R. 296/1998, le aree di rispetto acque pubbliche (L.431/1985), i giardini storici e i parchi urbani;
- b) le aree per l'istruzione e le aree verdi attrezzate e la relativa fascia di 50 metri, definita con specifico tratteggio nella tavola allegata, che delimita il perimetro esterno dell'intera area sensibile.

Aree a compatibilità 1: le Aree a compatibilità 1 sono le aree del territorio comunale ove la localizzazione di impianti di emissione è consentita, ma soggetta a verifiche tecniche specialistiche da parte di soggetti competenti alla valutazione preventiva e alla misura dei campi elettromagnetici e soprattutto condizionata al mascheramento dell'impianto ed alla ulteriore presentazione di uno studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico. Ricadono in questa categoria l'insieme delle parti di territorio comunale comunque edificate con continuità, i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato, le casse di laminazione e le aree di compensazione idraulica, e le aree verdi di connettività urbana. Non sono compresi nelle aree di compatibilità 1 gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione di piccola entità. Al fine di eliminare o comunque ridurre l'eccessiva parcellizzazione del territorio, vale a dire la presenza nella

classificazione elettromagnetica zone a “macchia di leopardo” si è infatti proceduto all’aggregazione di aree adiacenti per le quali si poteva ritenere un’analoga situazione di utilizzazione del territorio e all’attribuzione di una classe omogenea ad aree adiacenti. In tali aree si ritiene ammissibile l’adiacenza ad un impianto a condizione che esso non irradi direttamente un edificio.

Aree a compatibilità 2: le Aree a compatibilità 2 sono le aree ove la localizzazione di impianti è compatibile con il contesto territoriale. Ricadono in questa categoria tutte le aree industriali/artigianali, le aree non residenziali, le aree di tipo agricolo e a carattere extraurbane e comunque tutte le aree non comprese nella compatibilità 1. In ogni caso gli impianti di telefonia (SRB) devono rispettare i limiti normativi definiti dal DPCM 8 luglio 2003 e per l’installazione degli stessi occorre fare riferimento alla norma CEI 211-10 “Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza”.

Aree Comunali idonee all’installazione di nuove antenne: Aree Comunali individuate e riportate nel Piano di Zonizzazione Elettromagnetico di Montale. Per tali aree si intendono, oltre a quelle presenti nella tav.1, quelle di proprietà comunale alla data di richiesta dell’atto autorizzatorio per l’installazione dell’impianto. Le Aziende devono rivolgersi pertanto all’Ufficio Tecnico per verificare la disponibilità di possibili nuove aree acquisite al patrimonio.

Art. 5 – Criteri di installazione degli impianti sul territorio comunale

Per tutte le richieste di installazione si utilizzerà il seguente criterio:

- nelle aree di **Compatibilità zero** definite dal piano di zonizzazione elettromagnetico del Comune, a meno di 100 metri dal perimetro delle fasce di pertinenza dei recettori sensibili, e nelle aree di **Compatibilità 1 e nelle aree comprese nel raggio di 100 da qualsiasi edificio ad uso abitativo (al fine di tutelare la salute dei cittadini)** la installazione e/o modifica e/o trasformazione di nuovi impianti è condizionata dalla dimostrazione della necessità della nuova installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall’impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. L’installazione dovrà prevedere, quando richiesto dal Comune, per ogni singolo impianto, oltre alla normale documentazione (art. 6 e 9 del presente regolamento) uno studio sull’inserimento ambientale e paesaggistico ed un progetto di mascheramento dell’intero impianto;

- le imprese sono invitate ad installare, in via preferenziale, qualsiasi tipo di impianto nelle **aree Comunali idonee all'installazione di nuove antenne**, individuate nel regolamento di zonizzazione elettromagnetica dal Comune di Montale.

Art. 6 – Modalità autorizzative

Le infrastrutture delle stazioni radiobase per telefonia cellulare di cui agli articoli 87 e 88 del D.Lgs. 1.8.2003, n. 259, sono assimilate ad ogni effetto ad opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.

“L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia cellulare, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione finale da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

Gli interventi riguardanti gli impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore a 20W sono soggetti a presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.

L'istanza di autorizzazione ovvero la presentazione della denuncia di inizio attività, che potranno prevedere anche il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non funzionali alle esigenze degli immobili dei quali siano pertinenza, sono effettuate presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, utilizzando a tal fine la modulistica da questi appositamente predisposta, accompagnata dalla documentazione prevista dal D.Lgs. 259/2003 e s.m.i. e dal presente Regolamento.

Titolare del procedimento di carattere autorizzatorio è lo Sportello Unico per le Attività produttive, che ne cura la gestione secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 259/2003 e del D.P.R. 447/1998, e che provvede al rilascio dell'autorizzazione finale di cui al comma 2.

Il SUAP, competente all'istruttoria, acquisisce il parere di ARPAT, corredato dallo studio revisionale, e con raggio di 300 metri dalla nuova emittente dei livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici come generati dalla nuova installazione, con indicazione del presunto livello di esposizione causato dalla concomitante presenza di altri sorgenti di radiofrequenza. Nel suo parere ARPAT valuterà altresì l'impatto acustico determinato dalle ventole di raffreddamento nel caso di impianti rumorosi.”

Le stazioni radiobase e tutti gli impianti di telefonia mobile, ivi compresi quelli già esistenti, dovranno obbligatoriamente essere individuati con una targa identificatrice in materiale metallico indicante:

- data di installazione dell'impianto;
- nome del Gestore proprietario dell'impianto;
- N°__ e data _____ Autorizzazione finale rilasciata dal SUAP;
- tipo di impianto (GSM, UMTS, ecc).

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle **aree di Compatibilità zero e Compatibilità 1**, oltre alla documentazione richiesta negli Art. 6 e 9, si richiede uno studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico, il progetto e la raffigurazione del mascheramento dell'impianto. Il Comune si riserva di richiedere entro 15 gg. eventuali chiarimenti e/o modifiche. Le domande di autorizzazione e le denunce di attività si intendono accettate qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, della relativa domanda e dello studio sull'inserimento ambientale e paesaggistico o dalle eventuali modifiche richieste, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle **aree di Compatibilità 2**, le domande di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, si intendono accettate qualora, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Per le domande di autorizzazione di impianti nelle **aree Comunali idonee all'installazione di nuove antenne**, le domande di autorizzazione e le denunce di attività oggetto del presente regolamento, si intendono accettate qualora, entro 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un successivo diniego.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzato espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori su di uno stesso sito.

La realizzazione di opere in assenza o difformità dell'autorizzazione è soggetta alle disposizioni del Titolo IV "Vigilanza sull'attività edilizia, responsabilità e sanzioni" della Parte I del D.P.R. 380/2001, oltre alla revoca dell'autorizzazione stessa.

Art. 7 – Modalità per l'installazione dei singoli impianti

Sono previste dal presente Regolamento due differenti tipologie di installazione di impianti per telefonia cellulare: impianti posizionati su pali (o tralicci) oppure sulla sommità degli edifici.

Posizionamento su pali (o tralicci)

Le imprese sono invitate a creare congiuntamente la rete cellulare su pali considerando in via preferenziale, per l'installazione, i siti messi a disposizione dal Comune di Montale.

Al fine di minimizzare l'impatto visivo del complesso, ove motivazioni tecniche ben precise non siano di impedimento, è necessario che più gestori condividano i pannelli o le antenne installate su uno stesso palo, compatibilmente con le diverse esigenze tecniche derivanti dalla banda di frequenza utilizzata e dal protocollo di codifica. Sono altresì incoraggiate iniziative progettuali degli impianti tecnologici in questione, per rendere più armonico il loro inserimento nel contesto urbano.

Le antenne trasmettenti costituite da pannelli radianti ad elevata direzionalità, aventi cioè elevato rapporto di trasmissione avanti/retro, nonché le antenne paraboliche ad altissima direzionalità per ponti radio dovranno essere concentrate il più vicino possibile all'asse maggiore del palo di sostegno al fine di un minor impatto visivo. I pannelli riceventi potranno essere posizionati a quote diverse rispetto a quelli trasmettenti, sempre secondo la medesima disposizione concentrata.

Le antenne trasmettenti di gestori diversi, che per motivi tecnici non possono condividere i pannelli installati sul medesimo palo, ma che condividono il medesimo palo, potranno essere installate a quote differenti, anche in relazione alle diverse tipologie di impianto.

Gli apparati elettronici e ausiliari che devono essere collegati con le antenne riceventi e quelle trasmettenti potranno essere alloggiati in apposite cabine prefabbricate posizionate nei pressi dei pali, ovvero all'interno di locali vicini di proprietà del Comune o di proprietà privata. Tali impianti dovranno produrre complessivamente inquinamenti di tipo acustico, termico e vibrazioni minimi.

Posizionamento su edifici

Per le installazioni su edifici i concessionari devono presentare la documentazione di cui agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

Laddove sono disponibili proprietà immobiliari di proprietà dell'Amministrazione comunale, le imprese le devono considerare in via prioritaria per l'installazione di antenne per telefonia

cellulare.

Anche per la tipologia di installazioni di antenne su edifici sono incoraggiate iniziative di condivisione dei pannelli emittenti e/o dei relativi supporti, compatibilmente con le esigenze derivanti dalle differenti bande di frequenza impiegate.

Il principio generale a cui attenersi nella scelta degli edifici, è quello di evitare, per quanto è possibile, di installare antenne su edifici adibiti a civile abitazione, dando la preferenza a edifici adibiti ad uso ufficio, in quanto in essi non sono previste permanenze delle persone per lunghi periodi consecutivi, né generalmente sono previste persone malate o minori ed è più facile eventualmente limitare l'uso del lastrico solare o terrazzo. Per lo stesso ultimo motivo, sono da preferire edifici con lastrico solare non praticabile.

Per quanto riguarda la forma, sono raccomandate iniziative progettuali per minimizzare l'impatto visivo degli impianti tecnologici di antenna e rendere il loro inserimento armonico con il contesto urbano e l'estetica dello stabile.

Al fine di minimizzare comunque l'esposizione delle persone che frequentano il piano sottostante il lastrico solare, e di quelle persone che devono frequentare il terrazzo, è preferibile l'utilizzo di pannelli trasmettenti ad elevato rapporto di irradiazione avanti/retro con incorporato riflettore metallico posteriore.

Stazioni radio base trasportabili

Le stazioni radio base trasportabili nel momento in cui operano in una determinata postazione sono considerate a tutti gli effetti stazioni fisse e per esse, pertanto, valgono le disposizioni del presente regolamento.

Per motivate esigenze tecniche di natura transitoria o per soddisfare picchi di domanda dell'utenza ed in condizioni di eventi del tutto particolari, è consentita la messa in opera, previa autorizzazione, ed il funzionamento di stazioni di questo tipo, sia sulle proprietà del Comune che su terreni di privati, per una durata di tempo non superiore a giorni 90, sempre nei termini dell'art.5.

Opere provvisorie di cantiere

Tutte le aree interessate da interventi provvisori di cantiere dovranno essere ripristinate nella condizione preesistente.

Art. 8 – Documentazione richiesta per l'installazione delle antenne e annessi apparati

La documentazione per il Comune, da allegare alla singola domanda di installazione, deve essere corredata della copia da inviare all'ARPAT per la richiesta del Nulla Osta tecnico con

annessi i relativi progetti. Tale documentazione, fatto salvo quanto dettato dalle normative vigenti, viene approvata con Autorizzazione Unica da parte del Responsabile del S.U.A.P. previo ottenimento del parere di competenza del Servizio Urbanistica, Edilizia Privata del Comune di Montale.

Art. 9 – Documentazione per l’attivazione delle antenne e annessi apparati

L’inizio dei lavori di installazione deve essere comunicato e corredato dal nominativo del Direttore dei Lavori, della Ditta Appaltatrice, dal D.U.R.C. della stessa, con le relative firme per accettazione.

La messa in funzione dell’impianto è subordinata alla presentazione da parte del Direttore dei Lavori di una dichiarazione di fine lavori, attestante la conformità e la corrispondenza dell’impianto rispetto al progetto autorizzato.

Art. 10 – Impianti già esistenti

Gli impianti già esistenti alla data di emanazione del presente documento dovranno essere adeguati a quanto è prescritto dai regolamenti in materia entro 12 mesi. In particolare ogni impianto operante sul territorio al momento dell’entrata in vigore del regolamento, dovrà essere dotato di parere tecnico dell’ARPAT.

Il Comune richiederà la sospensione dell’attività su tutti gli impianti che operano sprovvisti del necessario titolo abilitativo. Il Comune si riserva di effettuare controlli per verificare l’esattezza di quanto dichiarato dal gestore all’interno delle documentazioni tecniche inviate all’ARPAT per la richiesta del parere tecnico.

Qualsiasi modifica su impianti già esistenti e su quelli che saranno installati successivamente all’emanazione del presente regolamento deve essere opportunamente segnalata agli organi di competenza comunale e dovrà inoltre essere accompagnata da adeguata documentazione tecnica comprovante il non superamento dei livelli, secondo quanto disposto nell’articolo n. 8 del presente regolamento.

Art. 11 – Minimizzazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici

Al fine di minimizzare l’esposizione ai campi il Comune individua delle localizzazioni alternative a

quelle che dovessero essere necessarie per le esigenze di pianificazione nazionale degli impianti.

I soggetti gestori del servizio di telefonia mobile forniscono annualmente ai Comuni, tramite l'Ufficio competente, la mappa dei siti operativi ed il programma di sviluppo della rete del servizio di telefonia mobile, comprensivo sia dei siti di insediamento esistenti, sia delle aree di interesse per l'installazione di nuovi impianti.

I soggetti gestori devono prevalentemente tenere conto, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, della presenza, nell'area di interesse, di siti di proprietà pubblica ai fini delle installazioni, ove tecnicamente possibile.

I soggetti gestori, nella elaborazione del piano di sviluppo della rete, devono verificare la possibilità di condivisione dei siti con altri gestori, laddove tecnicamente realizzabile.

Art. 12 – Piani di risanamento

Per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli, nel caso di comprovato superamento dei livelli di impianti presenti nell'ambito del territorio comunale, possono essere redatti piani di risanamento.

Tali piani, redatti a cura e a spese dei soggetti gestori, sono sottoposti alla valutazione dell'A.R.P.A. Toscana e alla approvazione della amministrazione comunale e potranno prevedere anche la delocalizzazione degli impianti stessi. Il mancato risanamento degli impianti fissi secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inadempienza degli esercenti, comporta la disattivazione degli impianti stessi.

Art. 13 –Riferimenti normativi

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) la Legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- b) il D. Lgs. 01/08/2003, n. 259;
- c) il D.P.R. 06/06/2001, n. 380;
- d) la L.R. 06.04.2000 n. 54.

Art. 14 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni previste per le violazioni di seguito elencate :

- a) per le violazioni delle norme di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 15;
- b) per le violazioni delle norme di cui al D. Lgs. 01.08.2003, n. 259, trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 98;
- c) per le violazioni delle norme di cui alla L.R. 6 aprile 2000 n.54, trovano applicazione le sanzioni previste dalla stessa legge all'art. 10.

Art. 15 – Attività di controllo

Il Comune svolge la funzione di vigilanza e di controllo del presente regolamento nonché della normativa vigente in materia, avvalendosi dell'A.R.P.A.T. e dell'A.U.S.L., in base alle rispettive competenze.

In relazione alle modalità e alle finalità per lo svolgimento dei controlli si applica l'art. 9 della L.R.54/2000.

Il Comune garantisce l'accesso dei dati relativi al monitoraggio delle misure dei campi elettromagnetici a tutti i cittadini e agli aventi diritto su semplice richiesta, altresì ne sarà data divulgazione sul sito internet del Comune.